



**CONVENZIONE
TRA
REGIONE VENETO
E
DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA AMBIENTALE E PRODUZIONI VEGETALI
UNIVERSITÀ DI PADOVA**

Tra la Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80007590279, rappresentata dal dott. Riccardo De Gobbi, nato ail, nella sua qualità di Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. in data

e

il Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Padova – Viale dell'Università, 16 – 35020 Legnaro (Padova), codice fiscale e Partita IVA, rappresentato dal prof. Maurizio Borin, nato a il, domiciliato per la carica in Agripolis – Viale dell'Università, 16 – 35020 Legnaro (PD), che interviene in qualità di legale rappresentante,

si conviene quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

La Regione affida al Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Padova (di seguito Dipartimento), che accetta, l'incarico di prosecuzione dello studio scientifico denominato “*Applicazione Direttiva Nitrati – Monitoraggio agroambientale*”, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. del, finalizzato al monitoraggio agronomico e ambientale dei rilasci dell'azoto di origine zootecnica e di sintesi chimica dalle superfici coltivate, studio avviato in applicazione della DGR n. 1755/2004 e proseguito con le successive DGR di integrazione.

Articolo 2 – Forma di espletamento dell'incarico

1. Le attività di studio e ricerca, se non diversamente indicato, dovranno essere condotte dal Dipartimento nell'ambito dell'incarico ricevuto e secondo le proprie funzioni istituzionali di studio e ricerca, con il coordinamento della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.
2. L'incarico sarà svolto in conformità alle condizioni contenute nei successivi articoli, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. del

Articolo 3 – Competenze

Il Dipartimento svolge la propria attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione delle attività di studio, i cui indirizzi operativi prioritari sono costituiti da:

- raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati analitici necessari alla validazione dei modelli scientifici messi a punto dal Dipartimento medesimo nel corso delle precedenti annualità (2004-2009);

- l'individuazione di modalità colturali e di pratiche agronomiche ambientalmente sostenibili, utili a supportare motivate richieste di deroga alla Commissione europea riguardo agli attuali vincoli posti per la Regione del Veneto dall'applicazione della Direttiva Nitrati, nonché indispensabili a motivare le proposte di modifica delle disposizioni normative vigenti, sia in ambito comunitario che nazionale.

Articolo 4 – Competenze della Direzione Regionale

La Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, sotto la diretta responsabilità del suo Dirigente, garantisce al Dipartimento, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle proprie risorse professionali e finanziarie, la diretta collaborazione nelle elaborazioni concordate come funzionali allo svolgimento delle attività elencate al precedente articolo 3.

Articolo 5 – Tempi

1. L'incarico ha una durata di 18 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
2. Il Dipartimento dovrà presentare:
 - a) entro 1 mese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione;
 - b) entro 12 mesi dall'avvio delle attività previste dalla presente convenzione, una relazione sintetica sullo stato di attuazione delle attività in programma;
 - c) entro il 31 maggio 2011, la relazione di dettaglio conclusiva.
3. Eventuale richiesta motivata di proroga, trasmessa tramite lettera formale, potrà essere concessa con decreto dal Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura per un periodo di tempo che comunque non potrà superare il 31 dicembre 2011.

Articolo 6 – Oneri

1. L'importo complessivo per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 viene convenuto in €100.0000= IVA ed ogni altro onere incluso.
2. I pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:
 - il 40% quale primo acconto, previa presentazione di una lettera formale di richiesta di pagamento e indicazione del responsabile scientifico del progetto;
 - il 40% quale secondo acconto, a dodici mesi dall'avvio delle attività, previa presentazione della relazione sintetica di cui all'articolo 5, punto 2.b) e di una lettera formale di richiesta di pagamento;
 - il 20% a saldo, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, previa presentazione della relazione scientifica conclusiva, della rendicontazione contabile e apposita lettera di richiesta di pagamento, dei dati definitivi, di quelli parziali e di quelli non elaborati, nei formati indicati al successivo articolo 8, comma 1, nonché previa verifica della conformità del lavoro prodotto con il programma di attività di cui al precedente articolo 5, punto 2.a).

Articolo 7 – Rappresentanti delle parti

1. La Regione designa quale proprio rappresentante il Dirigente responsabile della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, al quale è demandato lo svolgimento dell'attività necessaria per il raggiungimento degli scopi descritti nella presente Convenzione.

2. Il Dipartimento designa quale responsabile scientifico il prof., al quale sono demandati il coordinamento dell'attività di raccolta dati, l'elaborazione e l'applicazione dei modelli scientifici, il confronto con dati nazionali ed internazionali e la stesura delle relazioni di cui al punto 5 della presente convenzione.

3. La Regione si impegna a garantire l'accesso agli Uffici competenti, al responsabile scientifico delle attività del progetto e ai suoi collaboratori, e ad assicurare la collaborazione di propri Uffici per facilitare la raccolta di eventuale documentazione necessaria.

Articolo 8 – Proprietà e riservatezza dei dati

1. I dati definitivi, quelli parziali e quelli non elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico saranno di esclusiva proprietà della Regione, alla quale verranno forniti nei formati elaborabili della suite "Microsoft Office" o, in alternativa, "Open Office".

2. Il Dipartimento non potrà far uso dei dati fatta salva preventiva autorizzazione della Regione e con la citazione della fonte del dato.

3. È fatto divieto al Dipartimento della cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei dati.

Articolo 9 – Ritardi e penali

1. Per ogni giornata di ritardo nella consegna degli elaborati, rispetto alla data convenuta, comporterà una penale pari a 0,1% dell'importo contrattuale, fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo complessivo dell'incarico.

2. Un ritardo maggiore a giorni 30, dalla data di ultimazione prevista, comporterà la facoltà della Regione a poter provvedere alla rescissione della convenzione.

Articolo 10 – Inosservanza degli obblighi e risoluzione del rapporto

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la parte lesa potrà dichiararla decaduta ed esigere l'eventuale risarcimento dei danni in base alle vigenti normative.

2. La Regione ha facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 30 giorni – decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso – da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

3. Il Dipartimento ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata.

Articolo 11 – Accettazione

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 5.

Articolo 12 – Efficacia della Convenzione

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Articolo 13 - Controversie

Il foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti nell'applicazione della presente convenzione è quello Venezia.

Articolo 14 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, e successive modificazioni.

Articolo 15 – Norme finali

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale carico del consulente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Regione del Veneto
IL DIRIGENTE REGIONALE

.....

Per il Dipartimento di
Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali
IL DIRETTORE

.....